

Comune di Bussoleno (Torino)

**Statuto comunale (Integrazione approvata con deliberazione di C.C. n. 2 del 04/02/2010).**

TITOLO VI  
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 50

I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio tra altri enti pubblici.
4. In particolare tutela il diritto universale all'acqua attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
5. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.
6. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile.
7. Il Comune assicura ai propri cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.